Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA
Via Catanelli, 70
Dlgs 152/06

Iscrizione N: PG05972

Il Presidente della Sezione regionale dell'Umbria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, tra l'altro, prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
Vista la domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. **8135/2013** del **28/11/2013** presentata dall'impresa **PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI S. E LUPATELLI A.**;
Vista la deliberazione della **Sezione regionale dell'Umbria** in data **28/11/2013** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo.

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa **PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI S. E LUPATELLI A.** con sede in GUBBIO (PG), VIA RAFFAELLO SANZIO, 18 iscritta al registro delle imprese con il numero **03347630547** è iscritta all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Legali rappresentanti:

MINELLI SAMUELE
Codice fiscale: MNLSML88A14E256T
Carica: socio

LUPATELLI ANDREA
Codice fiscale: LPTNDR92L24E230R
Carica: socio

Attività svolta/e

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE. MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal **28/11/2013**.

Inizio validità: 28/11/2013
Fine validità: 28/11/2023

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi
Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti
[04.02.09] [15.01.04] [16.05.05] [16.05.09] [17.04.05]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti
[15.01.10*] [16.05.04*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

ET122CK

Art. 2
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
   L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
   a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
   b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
   Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13 La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 13/12/2013

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONALE DELL'UMBRIA

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Iscrizione N: PG 05972
Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) ;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 5 del 6 ottobre 2012, relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo;
Vista la variazione concernente PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI SAMUELE effettuata al Registro delle imprese di PERUGIA in data 02/01/2019 registrata al numero di protocollo 48115/2018, e acquisita d'ufficio in data 09/01/2019 registrata al numero di protocollo 70/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **17/01/2019** relativa alla suddetta variazione dell'iscrizione all'Albo;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI SAMUELE
Con Sede a: GUBBIO (PG)
Indirizzo: VIA RAFFAELLO SANZIO, 18
CAP: 06024
Codice Fiscale: 03347630547

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
Ragione sociale: da PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI S. E LUPATELLI A. a PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI SAMUELE

Art. 2
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 18/01/2019

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. , D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZ. REGIONALE DELL'UMBRIA

Iscrizione N: PG05972

Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) ;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 5 del 16 ottobre 2012, relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo;
Vista la variazione concernente PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE effettuata al Registro delle imprese di PERUGIA in data 25/06/2019 registrata al numero di protocollo 25807/2019, e acquisita d'ufficio in data 03/07/2019 registrata al numero di protocollo 3915/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **23/07/2019** relativa alla suddetta variazione dell'iscrizione all'Albo;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE
Con Sede a: GUBBIO (PG)
Indirizzo: VIA RAFFAELLO SANZIO, 18
CAP: 06024
Codice Fiscale: 03347630547

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:

Ragione sociale: da PUNTO SICUREZZA S.N.C. DI MINELLI SAMUELE a PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE

Forma giuridica: da Società In Nome Collettivo a Società In Accomandita Semplice

Legali Rappresentanti:

Sono modificati:

MINELLI SAMUELE
Codice fiscale: MNLSML88A14E256T
Carica: da socio a socio accomandatario

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Iscrizione N: PG05972
Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 28/11/2013 Prot. N° 8287/2013 con il quale l'impresa PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE è stata iscritta nell'Albo al n. PG05972;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 18/05/2021 registrata al numero di protocollo 4102/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria del **14/06/2021** con cui è stata accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione;

Considerato che il codice richiesto 16.10.02 non può essere autorizzato poiché identifica rifiuti prodotti da attività non inerenti quella denunciata dalla ditta al Registro Imprese.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE
Con Sede a: GUBBIO (PG)
Indirizzo: VIA RAFFAELLO SANZIO, 18
CAP: 06024
C. F.: 03347630547

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **GC598WK** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDF44760313662682
Titolo di disponibilità: Leasing

Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: **ET122CK**

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi integrati:
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.07]

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 8287/2013 del 28/11/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 14/06/2021

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.16683/2021 del 22/02/2021)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

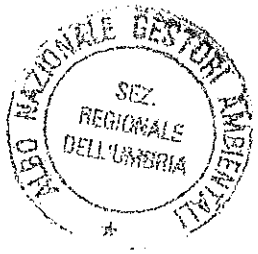

Iscrizione N: PG05972

Il Presidente della Sezione regionale dell'Umbria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 28/11/2013 Prot. N° 8287/2013 con il quale l'impresa PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE è stata iscritta nell'Albo al n. PG05972;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;
Verificato che da un controllo effettuato al Registro Imprese la ditta ha denunciato, tra l'altro, anche l'attività di "manutenzione di articoli e attrezzature antincendio";
Considerato che per mero errore materiale non era stato autorizzato il codice 16.10.02, nonostante la ditta lo avesse richiesto con istanza del 18.05.2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria del **14/06/2021** con cui è stata accolta la richiesta di variazione d'ufficio dell'iscrizione;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI MINELLI SAMUELE
Con Sede a: GUBBIO (PG)
Indirizzo: VIA RAFFAELLO SANZIO, 18
CAP: 06024
C. F.: 03347630547

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi integrati:
[16.10.02]

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 8287/2013 del 28/11/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 28/06/2021

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZ. REGIONALE DELL'UMBRIA